

DELIBERA N. 17/11/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
██████/TELECOM ITALIA ██████

IL CORECOM LAZIO

Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. "Corecom Lazio") del 11/3/2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 " *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 " *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19 recante " *Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante " *Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il "Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 30 marzo 2010, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/219/2010, con cui il sig. ██████ ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la

definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia [REDACTED] (di seguito, per brevità, anche denominata "Telecom");

VISTA la nota del 7 aprile 2010, perfezionatasi nell'invio il 19 aprile 2010, con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 19 maggio 2010 con la quale Telecom ha presentato la memoria difensiva ed i documenti;

VISTA la nota del 28 maggio 2010 con la quale il sig. [REDACTED] ha presentato la memoria di replica;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento

1A) Il sig. [REDACTED], all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso, rappresentando quanto segue:

1) l'istante è titolare di una utenza telefonica TIM prepagata n. [REDACTED] con piano tariffario Tim Famiglia attiva dall'anno 2006;

2) in data 8 settembre 2008, TIM effettuava unilateralmente una rimodulazione tariffaria e di autoricarica senza alcun preavviso, peggiorativa della preesistente sia sotto il profilo dei costi che dei contenuti;

3) il reclamo scritto dell'utente (a mezzo fax del 17 luglio 2009) rimaneva privo di qualsivoglia riscontro;

4) con l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'utente chiedeva pertanto: i) il ripristino delle originarie condizioni tariffarie e di autoricarica ed il rimborso delle maggiori somme addebitate per traffico voce e messaggi, e delle minori somme corrisposte per autoricarica; ii) un indennizzo di Euro 5,16 pro die senza limiti massimi dal 8 settembre 2008 sino "alla futura non ancora avvenuta data di rituale, completa e motivata comunicazione esaustiva scritta e certa ...di tale rimodulazione"; iii) un indennizzo di Euro 5,16 die senza limiti massimi per la mancata risposta al reclamo; iv) il rimborso delle spese di reclamo e di procedura per Euro 150,00; v) gli interessi legali sulle dette somme.

1B) L'udienza per il tentativo di conciliazione del 14 dicembre 2009 si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione dell'istante, dovuta ad un ritardo per giustificati motivi.

1C) Con l'istanza di definizione, l'utente ha quindi chiesto: 1) annullarsi o dichiararsi inefficace la rimodulazione tariffaria e di autoricarica effettuata unilateralmente da Telecom il 8 settembre 2008 e, per l'effetto, ordinarsi a Telecom il ripristino sull'utenza di tutte le

originarie condizioni di costi, contenuti ed autoricariche ed il conseguente rimborso dei maggiori costi tariffari e delle mancate autoricariche a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale rimodulazione sino alla data del futuro ripristino delle condizioni; 2) un indennizzo, senza limiti massimi, per l'illegittima e non preavvisata rimodulazione unilaterale delle condizioni tariffarie, pari ad Euro 5,16 die dal 8 settembre 2008 sino alla data del futuro ripristino delle condizioni, oltre interessi legali; 3) un indennizzo, senza limiti massimi, per la mancata risposta al reclamo, pari ad Euro 5,16 die dal 1 settembre 2009 (46 giorno successivo alla ricezione del reclamo) sino all'effettivo pagamento o, in subordine, sino alla data della delibera, oltre interessi di legge; 4) un rimborso per le spese della procedura di Euro 300,00, oltre interessi legali.

1D) Con memoria del 19 maggio 2010, Telecom contestava le domande dell'istante, affermando che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'operatore "ha provveduto a comunicare ai clienti interessati la variazione (ovvero la rimodulazione tariffaria) con molteplici modalità, a garanzia della più ampia conoscibilità". La notizia veniva diffusa attraverso: 1) SMS dal 31 luglio nella fascia oraria 9-20 con l'opportunità di attivare gratuitamente l'Opzione "TIM - 50% LONG" oppure "CHIARA"; 2) piedone informativo sulle maggiori testate giornalistiche nazionali; 3) apposita informativa sul sito Web; 4) informazione tramite il Customer Care 119 e rete di vendita; 5) comunicazione ad hoc sull'IVR 119 dal 31 luglio. Telecom affermava inoltre l'impossibilità di ricalcolo dei costi non essendo più disponibili dati di traffico pregressi di 6 mesi; l'impossibilità di produrre il prospetto di calcolo relativo all'esistenza ed all'ammontare del bonus di credito e di traffico esistente alla data dell'8 settembre 2008 per indisponibilità dei dati di traffico pregressi di sei mesi; che la risposta al reclamo era stata fornita mediante e mail in data 31 luglio 2009; che nessun disagio in termini economici era derivato all'istante dalla rimodulazione tariffaria in quanto, prima della modifica del piano tariffario, era stato concordato ed attivato un piano tariffario speciale "Caring MNP" (attivo dal 26 marzo 2008 fino al 26 marzo 2009); che l'istante, non avendo mai attivato l'opzione Tim Famiglia 1 eurocent, non ha mai fruito del meccanismo di autoricarica; che l'istante nel periodo 8 settembre 2008 – 14 dicembre 2009 non ha effettuato alcuna ricarica. Insisteva inoltre nel sostenere la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, effettuata nel rispetto della normativa di legge e contrattuale e con adeguata preventiva informativa agli utenti e l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere un indennizzo, in quanto domande risarcitorie, dichiarandosi disponibile ad offrire al cliente un piano tariffario alternativo al fine di soddisfare al meglio le esigenze dell'utente. Infine, chiedeva in via preliminare la trattazione congiunta del procedimento incardinato dall'istante con i procedimenti di cui al protocollo rif. D/215/2010, D/216/2010, D/217/2010, D/218/2010, analoghi al presente.

1E) Con memoria di replica del 28 maggio 2010, oltre ad eccezioni preliminari sul rito, e all'opposizione alla richiesta riunione dei procedimenti, l'istante contestava le affermazioni della memoria di Telecom perché riferite ad una diversa utenza (n. ████████), ribadiva le sue

posizioni e così aggiornava le domande: 1) un indennizzo per la mancata gestione scritta ed esaustiva del reclamo di Euro 1.398,36, oltre Euro 5,16 al giorno fino alla data del pagamento o, in subordine, fino alla data di pubblicazione della delibera; 2) un indennizzo di Euro 3.235,16 per il mancato preavviso e la illegittima rimodulazione del piano tariffario, oltre Euro 5,16 al giorno fino alla data del pagamento o, in subordine, fino alla data di pubblicazione della delibera; 3) il rimborso di Euro 400,00 per costi vivi e spese di gestione complessiva della procedura; 4) il ripristino delle originarie condizioni del piano Tim Famiglia sull'utenza [REDACTED]. Il tutto oltre interessi legali.

2. Motivi della decisione

2.a. Sul rito

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Infondata è invece l'eccezione sollevata dall'utente di inammissibilità della memoria e della produzione documentale dell'operatore, perchè pervenuta all'utente il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dal Corecom. La memoria ed i documenti dell'operatore sono infatti stati presentati al Corecom tempestivamente a mezzo fax il 19 maggio 2010 e sono stati inviati all'utente contestualmente in data 19 maggio 2010 a mezzo del servizio postale, come dimostrato dall'utente medesimo. Il giorno di ricezione da parte dell'utente rileva unicamente ai fini del calcolo del decorso del termine di 10 giorni assegnato per la presentazione di eventuali repliche. L'invio della memoria alla controparte a mezzo del servizio postale anzichè per via telematica o a mezzo fax non è poi causa di inammissibilità, sempre che venga rispettato il termine assegnato per la presentazione, essendo le forme di invio telematico o per fax previste per rendere la procedura più spedita e meno gravosa per le parti.

Infondata è anche l'eccezione dell'istante di un presunto maggior termine di cui, secondo l'utente, avrebbe goduto l'operatore per *“una assai generosa ed elastica largheggiante interpretazione dei termini procedurali comunicata da codesto stesso ufficio definizioni del Corecom Lazio in data 11 maggio 2010che ha infatti omnicomprensivamente ritenuto scadere al 19 maggio 2010 per tutti i sette contenziosi gu14 nn. dal d.213 al d.219.10...”* (pag. 4 della memoria 28 maggio 2010).

L'integrale trasmissione dei corposi ricorsi dell'utente e dei suoi allegati si è perfezionata nei confronti dell'operatore, infatti, solo in data 19 aprile 2010, come da comunicazione inoltrata all'utente. Il termine per la presentazione delle memorie scadeva pertanto il 19 maggio 2010.

Quanto alla volontà manifestata dalle parti in ordine alla trattazione congiunta del presente procedimento con quelli rubricati ai numeri D/215, D/216, D/217 e D/218, si ritiene di non disporre la riunione dei procedimenti stessi.

2.b. Nel merito

2.b.1. Sulla rimodulazione delle condizioni tariffarie

i. - L'oggetto del contenzioso è la legittimità, o meno, della rimodulazione tariffaria del piano tariffario Tim Famiglia presente sull'utenza n. ██████ effettuata dall'operatore il 8 settembre 2008 e le modalità con cui tale rimodulazione è stata comunicata all'istante.

ii. - Al riguardo deve premettersi che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che la modalità con cui la Telecom, nei mesi di luglio/agosto 2008, ha comunicato la propria volontà di procedere ad una modifica unilaterale e sistematica di diversi piani tariffari relativi all'utilizzo di SIM ricaricabili configura una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1 lettere a), b), d) e g) e art. 22 Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento del consumatore medio.

In particolare, la pratica viene ritenuta ingannevole ai sensi del predetto articolo 21 in quanto contiene informazioni non rispondenti al vero riguardo l'effettiva natura della rimodulazione ed è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni di carattere commerciale che non avrebbe altrimenti preso, ed ai sensi dell'art. 22 in quanto omette informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale.

Nella motivazione del provvedimento n. 19446/2009, con il quale l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica, irrogando all'operatore una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500.000,00, si precisa che laddove il professionista si avvale della facoltà di modificare condizioni contrattuali rilevanti, in quanto attinenti a componenti economiche, la comunicazione volta a informare il consumatore deve garantirgli l'effettivo esercizio dell'unica forma di tutela contrattuale non onerosa prevista nel nostro ordinamento, ossia il diritto di recesso entro trenta giorni senza l'obbligo di corrispondere alcun costo (art. 70, comma 4 Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259). Nello specifico, il contenuto della comunicazione prescelta dal professionista quale strumento principale per veicolare la variazione del piano tariffario si caratterizza per un contenuto ambiguo ed omissivo circa le informazioni relative alla natura dell'operazione in atto, tale da impedire al cliente interessato di assumere una conseguente decisione consapevole, con particolare riferimento alla possibilità di esercitare un diritto di recesso senza penale, nè costo entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione ai sensi del comma 4 del predetto art. 70. Il tenore della comunicazione SMS predisposta dall'operatore risulta idonea ad indurre in errore il consumatore circa le reali caratteristiche della variazione prospettata, laddove non evidenzia in maniera univoca la natura dell'iniziativa, che si sostanzia in una modifica in

pejus delle condizioni economiche dei piani tariffari in essere e omette di specificare che sussiste un diritto di recesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione riconosciuto per legge, non essendo allo scopo sufficiente l'espressione Info/recesso senza penale su TIM.IT o 119 riportata nell'SMS.

Anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha affrontato la questione della violazione da parte di Telecom dell'art. 70 comma 4 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 con riferimento a due manovre di revisione tariffaria di vari profili tariffari prepagati, effettuate il 6 agosto e il 9 settembre 2008.

Per quanto riguarda la prima manovra, che ha interessato sei profili tariffari prepagati denominati Autoricarica 300, Autoricarica 190, Flash TIM, Flash TIM 24 h, Unica + Superautoricarica e Unica New + Autoricarica 5, con la Delibera n. 39/09/CONS, ritenuto che la società non ha adeguatamente soddisfatto l'obbligo informativo che la normativa vigente impone in capo agli operatori telefonici nelle ipotesi di variazione delle condizioni contrattuali, ha ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 58.000,00, stabilendo:

1) le locuzioni utilizzate dall'art. 70 comma 4 di "adeguato" riferito al preavviso che non può essere inferiore a trenta giorni e "nel contempo" relativamente al dovere di informare il cliente sulla possibilità di recedere devono interpretarsi nel senso che l'operatore telefonico deve contestualmente comunicare al cliente le variazioni contrattuali ed il relativo diritto di recesso, non soddisfacendo la notifica tramite SMS della sola rimodulazione l'obbligo informativo di cui alla citata norma;

2) gli SMS inviati alla clientela nell'occasione rinviando al sito web dell'operatore per "info" senza dare alcun avviso circa l'esistenza del diritto di recesso non soddisfano l'obbligo informativo dell'art. 70, in quanto, tale condotta sposterebbe l'onere informativo in capo all'utente, che si vedrebbe costretto a connettersi al sito dell'operatore per ricevere informazioni che, invece, dovrebbe ricevere dall'operatore;

3) l'esame congiunto delle modalità comunicative utilizzate da Telecom per raggiungere gli utenti non basta a garantire un grado accettabile di adeguatezza degli stessi, considerato che nel periodo (luglio-agosto 2008) in cui è stata effettuata la manovra gli strumenti integrati di comunicazione verso cui l'operatore ha convogliato gli utenti per le informazioni e il diritto di recesso non erano agevolmente fruibili; nè l'ulteriore strumento informativo consistente nella pubblicazione su alcuni quotidiani nazionali può ritenersi particolarmente incisivo, trattandosi di un trafiletto di dimensioni contenute, pubblicato su una pagina interna, con caratteri di stampa di dimensioni ridotte e quindi di non agevole visibilità e lettura;

4) le modalità informative utilizzate, nel loro complesso, non possono ritenersi sufficienti a garantire la conoscenza da parte degli utenti del diritto di recedere senza penali all'atto della suddetta manovra.

Per quanto riguarda invece la seconda manovra, che ha riguardato i profili tariffari denominati Tim Menù, Unica, Unica 10, Unica new, TIM zero scatti, TIM relax base, TIM club, TIM base old, TIM tribù 1 cent, TIM famiglia e rispetto alla quale l'operatore era stato diffidato (con atto di contestazione n. 18/08/DIT) dal porre in essere misure che garantissero il rispetto dell'art. 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità, con la medesima Delibera, ha ritenuto che le iniziative intraprese dall'operatore a seguito della diffida, congiuntamente a ulteriori circostanze quali il diverso periodo in cui si sono svolti i fatti e l'ampia pubblicità offerta dai mezzi di informazione alla vicenda potessero essere ritenute sufficienti ed idonee a garantire il rispetto degli obblighi informativi stabiliti dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

E' in questo quadro che si colloca la domanda proposta dal sig. [REDACTED] avente ad oggetto la manovra di *repricing* della propria utenza con profilo tariffario TIM famiglia e che viene oggi all'esame per la sua definizione.

iii. - La domanda dell'utente è fondata per le seguenti motivazioni.

E' provata l'esistenza del contratto di utenza telefonica prepagata tra il sig. [REDACTED] e la TIM, con numerazione [REDACTED], con profilo tariffario TIM Famiglia. E' altresì pacifica la rimodulazione del profilo effettuata dall'operatore, entrata in vigore l'8/9 settembre 2008.

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il gestore telefonico ha senz'altro la facoltà di modificare le condizioni contrattuali: "Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni."

Seppure con riferimento alla manovra di *repricing* del profilo TIM famiglia, l'Autorità ha ritenuto idonei gli strumenti informativi adottati dall'operatore a seguito della diffida per comunicare agli utenti le variazioni contrattuali, tuttavia, nell'esame delle singole fattispecie, non può prescindere dall'accertare e valutare, concretamente, se tali variazioni siano state effettivamente comunicate nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

In base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 codice civile ed al principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677), il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale

inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Nel caso specifico, quindi, incombeva all'operatore l'onere di provare di aver adeguatamente preavvisato l'utente della effettuazione della rimodulazione tariffaria, dei suoi reali contenuti e della possibilità di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 70 comma 4 Codice delle Comunicazioni.

Preliminarmente, si evidenzia che l'operatore nella propria memoria difensiva richiama una utenza con numerazione [REDACTED] (anziché [REDACTED]), deducendo poi una serie di circostanze di fatto, quale ad esempio un accordo con l'utente per l'azzeramento di un credito, contestate dall'istante e non riferibili al suo numero telefonico: e che nella email con la quale avrebbe risposto al reclamo dell'utente, fa riferimento ad una numerazione ancora diversa (n. [REDACTED]). Tale confusione in ordine all'utenza per la quale viene svolta la difesa rende irrilevanti ai fini della decisione le deduzioni in essa svolte.

In ogni caso, comunque, l'operatore non ha fornito alcuna prova in ordine alla effettiva e tempestiva comunicazione inoltrata all'utente, a mezzo SMS o altro mezzo idoneo, dell'operazione di rimodulazione, essendosi limitato ad esporre in linea generale le modalità informative che sono state utilizzate in occasione della manovra di variazione dei piani nei confronti di tutti gli utenti titolari di SIM prepagate. Al riguardo, l'utente dichiara di non aver mai ricevuto alcun SMS né alcun altro tipo di comunicazione.

Non avendo provato di aver comunicato specificamente alla parte istante la modifica tariffaria nei termini previsti dall'art. 70 comma 4, l'operatore ha di fatto negato al cliente la possibilità di esercitare il diritto di recesso e, se del caso, di scegliere altro operatore ed altre tariffe corrispondenti, in concreto, alle proprie caratteristiche ed abitudini di utente telefonico.

iv. - Si ritiene pertanto, sotto questo profilo, che la condotta dell'operatore non sia stata conforme agli obblighi normativi previsti, e, a fronte di tale inadempimento, spetta all'utente un indennizzo per la lesione del diritto di scelta/recesso del contraente -consumatore effettivamente concretizzatasi a seguito dei fatti descritti.

Quanto all'indennizzo, si evidenzia anzitutto l'infondatezza dell'eccezione svolta dall'operatore in ordine alla natura risarcitoria delle domande dell'utente, con conseguente domanda di rigetto delle stesse, risultando chiaramente ed espressamente richiesti dall'utente, in tutti i corposi scritti difensivi, i soli indennizzi previsti dalla normativa vigente, in ordine ai quali competente a pronunciarsi è l'Autorità adita.

Venendo poi alla misura dell'indennizzo, si deve ancora precisare che esso è generalmente indicato nei documenti contrattuali, cui si può far riferimento per l'individuazione del suo ammontare pro die. Nel caso specifico, tuttavia, la Carta Servizi TIM non prevede alcun indennizzo a fronte di qualsivoglia fattispecie di inadempimento da parte dell'operatore, ad eccezione dell'indennizzo per la mancata risposta ai reclami.

Ora, sebbene l'Autorità, in mancanza di precisi riferimenti per il calcolo, abbia in generale fatto ricorso all'analogia, applicando agli inadempimenti non espressamente previsti dalla Carta Servizi il parametro di indennizzo previsto per il disservizio che presenta più similitudini, in talune ipotesi, il ricorso all'analogia potrebbe comportare la liquidazione di importi non in linea con il principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'indennizzo rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante, come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP.

Ciò premesso, pertanto, per la determinazione della misura dell'indennizzo, in ossequio ai richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità, ed al principio di equità stabilito nell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti.

In conclusione, vengono dunque considerate le seguenti circostanze:

- 1) il disagio subito dall'istante in conseguenza del mancato adeguato preavviso della variazione delle condizioni contrattuali e della mancata informativa del diritto di recedere dal contratto è consistito, di fatto, nella sola impossibilità di esercitare l'eventuale diritto di recesso nei trenta giorni e, se del caso, di scegliere altro operatore ed altre tariffe corrispondenti in concreto alle proprie caratteristiche ed abitudini. Al di là di ciò, l'utente, nonostante la variazione contrattuale, ha continuato ad usufruire del servizio in modo regolare e continuo e non ha riportato un disagio economico, per i motivi di cui al punto 2);
- 2) è mancato un effettivo disagio dell'utente in termini economici, considerato che la rimodulazione venne effettuata in un periodo in cui l'istante godeva di una tariffa promozionale annuale da retention che è rimasta in vigore fino al 27 marzo 2009 e che dunque gli effetti della rimodulazione del precedente piano si sono verificati per l'utente solo dal 28 marzo 2009, dopo la scadenza della promozione annuale tariffaria. Prova della mancanza di disagio conseguente alla rimodulazione è anche il fatto che l'istante ha riscontrato la avvenuta rimodulazione dopo la scadenza della promozione annuale di cui godeva ed ha inoltrato il reclamo solo il 17 luglio 2009, ovvero quattro mesi dopo la scadenza della precedente promozione;
- 3) le deduzioni svolte (e non provate) dall'operatore nella memoria del 19 maggio 2010 in ordine alla mancata fruizione del meccanismo di autoricarica e alla mancanza di operazioni di ricarica non possono essere in alcun modo prese in considerazione, in quanto non riconducibili con certezza all'utenza oggetto della presente delibera. Pur tuttavia, nella fattispecie, non vi è prova alcuna, nemmeno indiziaria, in ordine all'entità del traffico telefonico e in ordine all'effettivo utilizzo della linea. L'utente è infatti una persona fisica e non ha dedotto né provato un particolare utilizzo dell'utenza;

4) l'unico parametro di indennizzo previsto dalla Carta Servizi TIM è per la Gestione reclami ed è pari ad Euro 5,16 ogni cinque giorni lavorativi di ritardo;

5) l'istante è titolare di almeno altre cinque utenze telefoniche cellulari (oggetto delle definizioni rubricate al n. rif. D/213/2010, D/214/2010, D/216/2010, D/217/2010 e D/218/2010).

In ragione di quanto appena esposto, si ritiene equo stimare in Euro 150,00 (centocinquanta/00) l'indennizzo da porre a carico del gestore.

2.b.2. Sul ripristino del preesistente piano tariffario

La domanda di ripristino del preesistente piano tariffario, peraltro chiesta dall'utente nella memoria del 28 maggio 2010 per una utenza diversa da quella oggetto della presente delibera, non può in ogni caso essere accolta, essendo comunque facoltà del gestore telefonico di apportare modifiche alle condizioni contrattuali prevista dall'art. 70 comma 4 del Codice delle comunicazioni Elettroniche, nel rispetto, ovviamente, delle modalità e degli obblighi informativi posti a carico dell'operatore.

Per lo stesso motivo non può essere accolta la domanda di rimborso dei maggiori costi e minori autoricariche conseguenti alla rimodulazione, formulata nell'istanza di definizione, ma neppure determinata nell'ammontare, considerato il diritto dell'operatore di apportare variazioni al profilo tariffario ed il conseguente diritto dell'utente di recedere dal contratto, ove tali variazioni non siano adeguate alle proprie caratteristiche e abitudini di utilizzo del servizio.

A fronte del diritto di scelta/recesso negato all'utente nella fattispecie è stato riconosciuto l'indennizzo di cui al precedente punto 2.b.1. e in ordine ai pretesi maggiori costi e minori autoricariche non sussiste nemmeno un principio di prova (lo stesso utente definisce scarso il traffico uscente dopo l'entrata in vigore della rimodulazione).

2.b.3. Sulla gestione dei reclami

Veniamo ora ad esaminare la domanda di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

L'istante ha presentato un solo formale reclamo scritto all'operatore, il 17 luglio 2009, cui Telecom riferisce di aver fornito riscontro mediante mail del 31 luglio 2009.

Come già detto, la e mail prodotta dall'operatore, oltre ad essere mancante della prova dell'invio e della ricezione da parte del destinatario, si riferisce al reclamo svolto dall'istante per una utenza telefonica diversa da quella oggetto della presente definizione.

La documentazione prodotta pertanto è *tamquam non esset* e non viene presa in considerazione ai fini della decisione.

Rileva, allora, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e anche dell'articolo "Gestione Reclami" della Carta Servizi), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto, come sono da ritenersi quelli qui in esame, posto che l'utente contestava l'illegittima non preavvisata modificazione tariffaria, richiedendo l'immediato ripristino del preesistente profilo.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una *mancaza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e della Carta Servizi.

Quanto alla misura dell'indennizzo, si devono ribadire due principi fondamentali:

- in conformità all'odierno orientamento dell'Autorità, si ritiene che il computo della misura dell'indennizzo possa prescindere dal limite previsto dalla Carta Servizi, laddove la relativa applicazione violi, in termini di adeguatezza, il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, come la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto – utente (persona fisica-persona giuridica) che ha subito il pregiudizio;
- nella determinazione della misura dell'indennizzo non si può prescindere dalla valutazione complessiva della fattispecie e dalle ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, sono derivate dal difetto di interlocuzione, dovendosi impedire che da tale incomunicabilità con l'operatore – certamente imputabile a quest'ultimo in quanto soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato – possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate.

In questo senso va peraltro il nuovo Regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e di televisione a pagamento, varato dal consiglio dell'Autorità, che – vertendosi intorno a fatti accaduti in epoca anteriore – è certamente non applicabile al caso di specie ma che comunque ha il merito

di affrontare il tema di un'adeguata diversificazione degli importi da riconoscere a titolo di indennizzo a seconda della gravità dell'inadempimento contrattuale riscontrato.

Venendo al caso in esame, si valutano i seguenti elementi: a) tipo di contratto (utenza prepagata); b) esiguità del disagio subito dall'istante e del valore della controversia; c) lasso di tempo trascorso dalla data di rimodulazione (8 settembre 2008) alla data di reclamo (17 luglio 2009), dal quale si può ulteriormente dedurre la sostanziale irrilevanza del disagio subito dall'utente, anche in termini economici; d) assenza dell'istante all'udienza di conciliazione fissata per il giorno 14 dicembre 2009, che ha dunque rinunciato alla prima occasione utile di interlocuzione con l'operatore; e) lasso di tempo trascorso tra la data del reclamo e la data della prima occasione utile per l'interlocuzione; f) parametro rinvenibile nella Carta dei Servizi TIM (Euro 5,16 per ogni cinque giorni lavorativi di ritardo) e massimale ivi indicato; g) condotta omissiva dell'operatore in relazione al reclamo avanzato dall'utente; h) titolarità, da parte dell'utente di una pluralità di utenze telefoniche cellulari.

Valutati tutti gli elementi appena esposti, e rammentando che l'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche fa espresso riferimento all'equità nell'immaginare il sistema degli indennizzi, si ritiene che nella fattispecie sia equo e proporzionale liquidare un indennizzo di Euro 100,00 per l'inadeguata gestione del reclamo.

2.c. Sulle spese del procedimento

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'art. 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto *“del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione”*.

Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, e tenuto conto che l'istante ha giustificato i motivi della sua assenza all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, si ritiene congruo, alla luce delle eccezioni e delle difese svolte dalle parti, liquidare l'importo di 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso spese della procedura.

*** **

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO che per quanto precede la domanda del sig. [REDACTED] sia parzialmente da accogliere;

RITENUTO inoltre che, quanto alle spese di procedura, alla luce dei criteri generalmente seguiti da questa Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di

Euro 100,00 (cento/00), quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

L'accoglimento nei termini esposti in motivazione dell'istanza presentata dal sig. ██████ in data 30 marzo 2010.

La società Telecom Italia è tenuta a corrispondere all'utente, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) Euro 150,00 a titolo di indennizzo per la mancanza di adeguata informativa della variazione del piano tariffario, oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia;
- b) Euro 100,00 quale indennizzo per l'inadeguata gestione del reclamo, oltre interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia;
- c) Euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

E' fatta salva per l'utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03 CSP.

Ai sensi dell'art.19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La società è tenuta altresì a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom.

Roma, 11 marzo 2011

Il Presidente

Francesco Soro

Fto

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Ines Dominici

Fto